

La verifica delle acque destinate al consumo umano: potabilità e Legionella

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.Lgs. 18/23

di Cristina Corniello *

PREMESSA

L'acqua potabile è un diritto umano universale e la sua tutela è ritenuta fondamentale dall'ONU, dall'OMS e dall'UE che, nelle politiche internazionali, hanno posto in primo piano l'esigenza di garantire a tutti la disponibilità di acqua sicura ed in adeguata quantità.

In attuazione della direttiva UE 2020/2184, dopo oltre 20 anni il D.Lgs. 31/01, che ha normato la potabilità delle acque in Italia, cede il passo al D.Lgs. 18/23 che assume un approccio basato sulla prevenzione dei danni alla salute umana derivanti dalla contaminazione delle acque potabili.

LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 FEBBRAIO 2023, N.18

Il nuovo Decreto racchiude, in 26 articoli e 9 allegati, le disposizioni comunitarie a garanzia delle acque destinate al consumo umano passando dalla qualità, dall'analisi del rischio, dalla tutela della risorsa, dal diritto alla disponibilità fino alla comunicazione osmotica di tutti i dati sanitari e ambientali.

In particolare:

- Disciplina i canoni di qualità delle acque destinate al consumo umano e ne eleva gli standard qualitativi.*

Negli obblighi generali riportati all'art. 4 del decreto, infatti, si riportano le condizioni affinché le acque potabili siano pulite e salubri dai punti di cattazione al rubinetto degli utenti finali. Questo in termini di contaminazioni (microbiologiche - chimiche - fisiche) in quantità tali da determinare un pericolo per la salute umana (requisiti minimi stabiliti nell'allegato I, parti A,B,D), in termini di controlli periodici da effettuare ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 per quanto di competenza, ed in termini di provvedimenti correttivi (art.15).

Gli standard qualitativi più elevati, nel tempo, modificano alcuni limiti di riferimento già in vigore, introducono nuovi parametri da analizzare (ad es. interferenti endocrini) e valutano i requisiti dei materiali che entrano a contatto con le acque (dall'estrazione fino alla distribuzione interna) affinché non alterino la salubrità dell'acqua destinata al consumo umano (colore, sapore, odore, crescita microbica, rilascio di contaminanti).

- b) *Introduce la novità della valutazione del rischio il cui strumento sarà il piano di sicurezza dell'acqua (PSA).*

Il nuovo approccio normativo basato sul rischio è l'innovazione concernente la qualità delle acque potabili e vi sono cinque articoli del decreto 18/23 (dall'art.6 all'art.10) che ne descrivono le prescrizioni e gli obblighi di valutazione dei rischi a partire dai bacini idrografici per punti di captazione (entro il 12 luglio 2027) fino ai sistemi di fornitura e ai sistemi di distribuzione domestici (entro il 12 gennaio 2029).

Lo strumento è la valutazione e gestione dei possibili rischi che pregiudichino la qualità dell'acqua, correlati alla suddetta filiera idropotabile, differenziando gli edifici in "prioritari e non prioritari" con l'attribuzione di diverse classi di priorità (Linee guida ISTISAN 22/33) e conseguenti azioni a carattere di obbligo e di raccomandazione, ed elaborando i Piani di Sicurezza dell'Acqua che saranno soggetti a riesame periodico da effettuare non oltre i sei anni.

- c) *Promuove la garanzia di accesso all'acqua:* migliorandone la fruibilità al pubblico prevedendo punti di accesso gratuito all'acqua (in edifici prioritari, aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari).
- d) *Assicura un flusso di comunicazione tra Autorità competenti, gestori, utenti finali, creando una rete aggiornata di dati:* il flusso osmotico con la condivisione di informazioni sanitarie e ambientali sarà garantito mediante istituzione di appositi enti quali il CENSIA (Centro Nazionale per la sicurezza dell'acqua di competenza dell'Istituto superiore di Sanità), e l'ANTEA (Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili) che renderanno i dati aggiornati e disponibili per tutti.
- e) *Rivede il sistema sanzionatorio:* in caso di violazione delle disposizioni del decreto sono previste, per quanto di competenza delle diverse figure, sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione commessa.

QUALI GLI ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AMMINISTRATORE

Dando evidenza alla già ampiamente sottolineata responsabilità dell'amministratore di condominio, titolare di contratto di fornitura idrica, il decreto ne ribadisce il ruolo in termini di obbligatorietà designandolo *Gestore della Distribuzione Idrica Interna (GIDI)* ai sensi dell'art. 2, lettera q che lo definisce come: "*il proprietario, il titolare, l'amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idropotabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d'uso dell'acqua*".

In qualità di GIDI, l'amministratore:

- assicura che i valori di conformità e salubrità dell'acqua al punto di consegna (contatore), rispettati dal gestore idrico, siano mantenuti fino al punto di utenza interno (rubinetto) dei locali pubblici e privati (art. 5, comma 3);
- adotta le misure necessarie per ripristinare i valori rispondenti alla norma qualora eventuali non conformità siano riconducibili al sistema di distribuzione interno;
- nel caso di edifici prioritari (presenza nel condominio di strutture sanitarie, ricettive, fisioterapiche, strutture ricettive, ristorazione pubblica e collettiva, ecc.) il GIDI assurerà (entro il 2029) gli adempimenti di valutazione e gestione dei rischi nei sistemi di distribuzione interni indicati all'art. 9 e secondo le Linee guida ISTISAN 22/33.

Gli strumenti per controllare ed assicurare quanto sopra descritto sono:

- la verifica della potabilità dell'acqua volta a garantire il mantenimento dei requisiti di salubrità nella rete di distribuzione interna (soprattutto in caso di presenza di serbatoi e/o di filtri o impianti per il trattamento delle acque, presenza di incrostazioni calcaree, reti idriche vetuste...) fino al punto di utenza finale.
- l'analisi dei rischi connessi alle condutture ed all'impianto di distribuzione interna. Con specifico riferimento ai rischi da tenere in considerazione, vi sono quelli connessi ai materiali (le condutture) a contatto con l'acqua potabile, poiché tali sistemi non sono controllabili dai gestori idropotabili esterni. In particolare Legionella e piombo sono ritenuti rilevanti dalla normativa: la Legionella è un batterio presente nell'acqua che desta preoccupazione considerando la diffusione e i dati di letalità, soprattutto tra bambini e adulti immunocompromessi; al piombo, presente in tubazioni e in leghe di metalli usate per le saldature negli edifici, sono associati danni alla salute in particolar modo nel sistema neurologico e circolatorio.

In particolare, per le reti di distribuzione interne, tenuto conto che i programmi di controllo/monitoraggio della qualità delle acque potabili sono volti a garantire il mantenimento dei requisiti di potabilità e salubrità assicurati dal gestore idropotabile, le Linee Guida precisano che si ritiene sufficiente incen-

trare il controllo/monitoraggio quantomeno sui seguenti parametri (allegato II, parte B, gruppo A,): Escherichia coli (E. coli), enterococchi intestinali, batteri coliformi, conteggio delle colonie a 22 °C, colore, turbidità, sapore, odore, pH, e conduttività; piombo e Legionella se parametri a rischio individuati.

La periodicità dei campionamenti da effettuare sulle reti idriche interne è indicata nell'appendice A delle Linee Guida che, riprendendo quanto riportato all'Allegato II del D.Lgs. 18/2023, riporta indicazioni di dettaglio (nella tabella che segue) distinguendo il numero dei campionamenti a seconda del tipo di parametro e del volume d'acqua distribuito ogni giorno:

Volumi di acque distribuiti o prodotti ogni giorno in una zona di fornitura idropotabile m ³ /d	Parametri — Gruppo A, numero di campioni all'anno	Parametri — Gruppo B, numero di campioni all'anno
< 10	> 0	> 0
≥ 10 ≤ 100	2	1
> 100 ≤ 1000	4	1
> 1000 ≤ 10.000		1 per i primi 1000 m ³ /d + 1 per ogni 4500 m ³ /d aggiuntivi e relativa frazione del volume totale
> 10.000 ≤ 100.000	4 per i primi 1000 m ³ /d + 3 per ogni 1000 m ³ /d aggiuntivi e relativa frazione del volume totale	3 per i primi 10.000 m ³ /d + 1 per ogni 10.000 m ³ /d aggiuntivi e relativa frazione del volume totale
> 100.000		12 per i primi 100.000 m ³ /d + 1 per ogni 25.000 m ³ /d aggiuntivi e relativa frazione del volume totale

Riguardo le sanzioni, definite all'art. 23, applicate per le violazioni e le inosservanze di provvedimenti da parte delle figure coinvolte dal decreto per quanto di competenza, in particolare al comma 1 lett.b, si riporta una sanzione amministrativa da euro 5.000 a 30.000 nei confronti GIDI che viola le disposizioni del citato articolo 5 comma 3.

* E.L.T.I. SRL